

19 dicembre 2014

Decreto «Semplificazioni fiscali»

È stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 (cd. decreto «*Semplificazioni fiscali*»), in vigore dal 13/12/2014. Di seguito verranno analizzate le principali novità introdotte

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Per le persone fisiche, viene disciplinata la cosiddetta dichiarazione precompilata. A decorrere dal 2015 è infatti previsto che, entro il 15 aprile di ogni anno, l'Agenzia delle Entrate renda disponibile telematicamente ai titolari di redditi di **lavoro dipendente e assimilati**, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata. Tale dichiarazione sarà resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, o tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale o ancora tramite i Caf. Il contribuente può comunque scegliere di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie. In tal caso, qualora si rivolga ad un Caf o ad un professionista abilitato, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5, co. 3, e 6, del decreto relative ai limiti ai poteri di controllo e al visto di conformità.

Per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate e ai fini dei controlli sugli oneri deducibili e detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari trasmettono entro il 28 febbraio di ogni anno all'Agenzia delle Entrate i dati, relativi a tutti i soggetti del rapporto, relativi a quote di interessi passivi e oneri accessori per mutui in corso; premi di assicurazione sulla vita, causa di morte e contro gli infortuni; contributi previdenziali e assistenziali e contributi versati alle forme pensionistiche complementari.

Sempre ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi, le Asl, gli ospedali, le farmacie, i presidi di specialistica ambulatoriale e le strutture per l'assistenza e i medici dovranno inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015. Sono inoltre rivisti i termini di presentazione dei Mod. 730, precompilati o meno, al proprio sostituto d'imposta, ad un Caf o a un professionista abilitato, fissati al **7 luglio**. Entro la stessa data questi ultimi soggetti dovranno a loro volta inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il Mod. 730/3 e consegnare al contribuente la copia del Mod. 730 e del Mod. 730/3. Laddove venga presentata la dichiarazione precompilata senza modifiche, direttamente o tramite il sostituto d'imposta, l'Agenzia delle Entrate non effettuerà controlli formali sugli oneri deducibili e detraibili. Tale limitazione non opera se la dichiarazione sia stata modificata. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata tramite Caf o professionista abilitato, con o senza modifiche, il controllo formale sarà effettuato nei confronti di tali soggetti. Restano in ogni caso fermi i controlli sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.

Anche in caso di dichiarazione precompilata, Caf e professionisti abilitati continuano ad essere tenuti ad apporre il visto di conformità. In caso di visto infedele, cambia la misura della sanzione in capo a tali soggetti, che sarà pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ex art. 36-ter, D.P.R. 600/1973, salvo che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente stesso. Se viene trasmessa una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa, sarà dovuta la sola sanzione, che sarà ridotta in base all'art. 13, co. 1, lett. b), D.Lgs. 472/1997, se il versamento avrà luogo entro lo stesso 10 novembre.

CERTIFICAZIONI DELLE RITENUTE EFFETTUATE

Entro il **7 marzo dell'anno successivo** a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, i sostituti d'imposta dovranno inviare telematicamente alle Entrate i Cu (modelli di certificazione unica) dei propri sostituiti. **In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione, si applica la sanzione di € 100.**

IVA

Rimborsi Iva: Sono individuate le ipotesi di rischio che rendono necessaria la garanzia a favore dello Stato. Più in particolare, in linea di principio per i rimborsi di importo superiore ad € 15.000 non è più richiesta la garanzia, ma sono sufficienti la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso con il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, con l'allegazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'operatività. Sono tuttavia previste alcune ipotesi di rimborsi superiori ad € 15.000 per le quali è necessaria una garanzia. Si tratta, nella specie, dei soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di 2 anni, diversi dalle start-up innovative; dei soggetti passivi ai quali, nei 2 anni anteriori alla richiesta di rimborso, siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti per ciascun anno una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore a percentuali espressamente individuate; dei soggetti passivi che, nelle ipotesi di rimborsi superiori ad € 15.000 per cui non sia prevista la garanzia, presentino una dichiarazione o un'istanza prive del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentino la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; dei soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante dall'atto di cessazione dell'attività.

Lettere d'intento: dal 01/01/2015 l'invio telematico delle lettere d'intento dovrà essere effettuato dall'esportatore abituale che voglia usufruire del regime di non imponibilità Iva. Una volta ricevuta la lettera d'intento, il fornitore potrà emettere la fattura in regime di non imponibilità **solo dopo aver riscontrato telematicamente che l'esportatore abituale abbia inviato correttamente la lettera all'Agenzia delle Entrate**, pena la sanzione di cui all'art. 7, co. 3, D.Lgs. 471/1997, dal 100% al 200% dell'imposta.

Autorizzazione all'effettuazione di operazioni intracomunitarie: non sarà più necessario attendere il termine dei controlli preliminari per l'inclusione negli elenchi Vies, che sarà invece immediata per i soggetti che intendono operare in ambito comunitario. Si presume che un soggetto passivo non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per 4 trimestri consecutivi. In tal caso, l'Agenzia delle Entrate esclude la partita Iva dalla banca dati degli operatori autorizzati.

Spese di rappresentanza: viene adeguato a € 50 il limite già previsto dal D.P.R. 917/1986 per l'acquisto di beni omaggio con Iva detraibile e il limite per considerare fuori campo Iva cessioni e prestazioni gratuite.

Allineamento Iva-registro della definizione di «prima casa»: in tema di agevolazioni per l'acquisto della «prima casa», non possono beneficiare dell'agevolazione i fabbricati oggetti di atti imponibili Iva che rientrino nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, uniformando così la disciplina Iva a quella dell'imposta proporzionale di registro.

IRPEF

Professionisti – Spese di vitto e alloggio: a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2015, le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Riqualficazione energetica degli edifici: viene eliminato l'obbligo della comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativamente ai lavori che proseguono per più periodi d'imposta ai fini della detrazione Irpef delle spese sostenute per la riqualficazione energetica degli edifici. In tale comunicazione, in particolare, andavano elencate le spese sostenute nei periodi di imposta precedenti.

Rimborsi: relativamente ai rimborsi erogati dall'1.1.2015, l'erogazione potrà avvenire entro 60 giorni in base ad apposita richiesta oppure entro 20 giorni dalla ricezione di un'apposita comunicazione dell'Ufficio competente; contestualmente al rimborso saranno liquidati ed erogati gli interessi.

IRES

Società in perdita sistematica: a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 13/12/2014, il presupposto per l'applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica è costituito da 5 periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale, o 4 in perdita fiscale e uno inferiore al reddito minimo previsto dalla disciplina delle società di comodo.

Società o enti non residenti: con l'abrogazione del co. 2, dell'art. 4, D.P.R. 600/1973, le società e gli enti che non hanno la sede legale o amministrativa in Italia non dovranno più indicare nella dichiarazione dei redditi

l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione in Italia e le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.

Comunicazioni «black list»: la comunicazione «black list» avrà cadenza annuale; il limite al di sotto del quale è previsto l'esonero da tale adempimento è fissato ad € 10.000.

Cancellazione della società dal Registro delle imprese: ai soli fini della liquidazione, dell'accertamento, del contenzioso e della riscossione dei tributi, l'estinzione della società avrà effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. In caso di liquidazione societaria, i liquidatori rispondono in proprio del pagamento di tutte le imposte, relativamente al periodo della liquidazione e a quelli anteriori, se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari prima dell'assegnazione di beni a soci o associati, o di aver soddisfatto crediti superiori a quelli tributari.